



ASSOCIAZIONE
delle CANOTTIERI

Regolamento della Reciprocità tra Società iscritte alla Associazione delle Canottieri

Il presente regolamento è valido nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

La reciprocità, prevede sempre la responsabilità in capo ad un socio maggiorenne appartenente alla società ospitante.

L'iscritto di età superiore a 14 anni può accedere alle Società appartenenti alla Associazione delle Canottieri. I minori dovranno essere accompagnati o con assenso dei genitori e la responsabilità sarà in capo al socio ospitante.

La richiesta di accesso in altra società deve, di norma, essere inviata per iscritto via mail sia alla Società ospitante che alla Società di appartenenza del socio il giorno precedente l'accesso, entro le ore 12, con l'indicazione del nominativo o dei nominativi dei soci da ospitare (per il lunedì la richiesta deve essere inviata entro le ore 12.00 del sabato)

Ogni permesso è nominativo e non cedibile. L'ospite dovrà portare con se tessera di riconoscimento della Società di appartenenza e/o documento di identità.

Il socio ospitante si assume la responsabilità del rispetto di tutti i regolamenti della propria Società anche per il socio ospitato.

Entro il giorno della richiesta la Società ospitante, potrà verificare l'appartenenza del socio ospitato ad altra Società associata alla Associazione delle Canottieri e potrà verificare non sussistano condizioni che ne impediscano l'accesso, comunica al richiedente l'assenso o il motivato dissenso.

La persona ospitata non può usufruire di più di 10 permessi all'anno all'interno della stessa Società.

La Società ospitante si impegna per ogni giorno feriale ad ospitare fino ad un massimo di 20 soci provenienti da altre aderenti alla Associazioni delle Canottieri.

Ciascuna società nel rispetto della propria autonomia delibera in ordine all'ingresso del socio ospite a titolo gratuito o oneroso e sul numero di permessi di cui ciascun ospite può disporre.

In caso di comportamento scorretto dell'ospite, le eventuali sanzioni saranno comminate al socio ospitante al quale potrà essere inibita la facoltà di ospitare la stessa o altra persona per un periodo stabilito dal Consiglio.

All'ospite saranno applicati gli stessi costi relativi alla frequenza delle pratiche sportive previste per il socio.

Cremona, 22 giugno 2017

IL CONSIGLIO DIRETTIVO